



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE
AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

Verbale N° 31 del 03/03/2015

Da inviare a: <input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale <input type="checkbox"/> Assessore _____	Ordine del Giorno:
	<ol style="list-style-type: none">1. Comunicazione del Presidente;2. Lettura del verbale della seduta precedente;3. Studio della normativa di settore relativa alla segnaletica verticale con attenzione agli estremi autorizzativi da apporre dietro la segnaletica onde permettere di verificarne l'autorizzazione;4. Indagine conoscitiva con sopralluogo su aree del centro storico per verificare se la segnaletica verticale riporta detti estremi;5. Varie ed eventuali.
	Note

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Pipitone Antonio	SI		10,30	11,50		
V. Presidente	Castrogiovanni Leonardo	SI		10,45	11,45		
Componente	Campisi Giuseppe	SI		10,30	11,20		
Componente	Coppola Gaspare	SI		10,40	11,30		
Componente	Fundarò Antonio	SI		10,30	11,50		
Componente	Lombardo Vito	SI		10,30	11,50		
Componente	Sciacca Francesco	SI		10,30	11,50		

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 03 del mese di Marzo, alle ore 10,30, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via Pia Opera Pastore N° 63/A, si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Pipitone e i Componenti Campisi Giuseppe, Fundarò Antonio, Lombardo Vito e Sciacca Francesco.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **primo** punto all'O.d.G.: "**Comunicazioni del Presidente**".

Il Presidente Pipitone fa presente che non ci sono comunicazioni da fare.

Alle ore 10,40 entra il Consigliere Coppola Gaspare.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **secondo** punto all'O.d.G.: "**Lettura del verbale della seduta precedente**".

Alle ore 10,45 entra il Consigliere Castrogiovanni Leonardo.

Il Presidente Pipitone dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **terzo** punto all'O.d.G.: "**Studio della normativa di settore relativa alla segnaletica verticale con attenzione agli estremi autorizzativi da apporre dietro la segnaletica onde permettere di verificarne l'autorizzazione**".

Il segnale verticale stradale ha lo scopo di segnalare agli utenti un pericolo, una prescrizione oppure un'indicazione ai sensi dell'articolo 39 del Codice della Strada, ha premesso il Presidente della Commissione Consiliare Antonio Pipitone.

Tali dispositivi sono essenzialmente costituiti da un supporto metallico avente forma e dimensioni variabili a seconda dell'informazione che forniscono all'utente e della strada in cui sono impiegati.

Sul supporto è applicata "la figura" del segnale.

Il segnale stradale, continua il Consigliere Comunale Antonio Fundarò, può essere posizionato o su un lato della sede stradale, per cui il supporto è ancorato ad un sostegno verticale posizionato a una distanza dal ciglio stradale fissata dal Codice della Strada, oppure può essere collocato sopra la carreggiata con il supporto ancorato ad un portale.

La figura o faccia del segnale è realizzata mediante materiali, retroriflettenti o non e colorati, sui quali si realizzano i simboli in conformità alle disposizioni del Codice della Strada (Decreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1992) e del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992).

Tutti i segnali devono essere percepiti e leggibili di notte come di giorno. La visibilità notturna del segnale può essere assicurata con dispositivi di illuminazione propria per trasparenza oppure di illuminazione per rifrangenza con o senza luce portata dal segnale stesso.

La rifrangenza, o retroriflessione, è in genere ottenuta con l'impiego di idonee pellicole.

Il disciplinare tecnico dell'ex Ministero dei Lavori Pubblici, Decreto 31 marzo 1995 ("Approvazione del disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione dei segnali stradali") non segnala specifici prodotti e particolari tecniche costruttive delle pellicole retroriflettenti, ma definisce invece le modalità applicative delle pellicole al supporto, termoadesive (tipo A) e autoadesive (tipo B), e le suddivide in due classi (classe 1 e 2) in funzione della risposta fotometrica ai vari angoli d'illuminazione e d'osservazione. Inoltre definisce i vertici di cromaticità dei colori e il fattore di luminanza delle pellicole delle due classi e fa una distinzione tra pellicole colorate in massa e pellicole realizzate con colori stampati sul colore di base, per esempio bianco o giallo, utilizzando la tecnica serigrafica.

Il disciplinare non discrimina la tecnologia costruttiva della pellicola, lasciando al singolo produttore la libertà di realizzare i dispositivi che consentano di rispondere ai valori minimi di retroriflessione prescritti, senza vincoli connessi alla qualità e quantità dei materiali impiegati. La circolare ministeriale obbliga i fabbricanti a immettere sul mercato dei prodotti che preventivamente abbiano superato una serie di prove di tipo colorimetrico, fotometrico e tecnologico. Tali prove sono elencate e descritte nello stesso disciplinare.

Le prescrizioni sono di tipo prestazionale, cioè richiedono che le caratteristiche colorimetriche e fotometriche dei prodotti devono mantenersi, per un determinato periodo e con le prescritte tolleranze, all'interno dei box cromatici previsti nella tabella I e sopra la soglia minima di retroriflessione stabilita nelle tabelle II e III del disciplinare.

Ma andiamo al tema dell'O.d.G., ovvero alla mancata indicazione, continua il Consigliere Fundarò degli estremi autorizzativi.

Un motivo ricorrente d'impugnativa avverso i verbali di accertamento di infrazioni al Codice della Strada, e' quello che si fonda sul semplice presupposto dell'illegittimità della segnaletica verticale collocata, poiché priva degli estremi di cui all'art. 77 n.7 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., relativi all'Ente ed agli estremi dell'Ordinanza di apposizione del segnale.

Tale mancanza non rileva ai fini della validità ed efficacia del segnale stradale. In tal senso si sono espresse sia il Ministero delle infrastrutture e Trasporti, che la Corte di Cassazione Civile con sentenza n. 6474 del 18.05.2000.

Alle ore 11,20 esce il Consigliere Campisi Giuseppe.

Le motivazioni che propendono per la legittimità, validità, efficacia ed esecutorietà del verbale di accertamento si possono così riassumere:

- 1) ESISTENZA DELL'ORDINANZA CHE LEGITTIMA LA VALIDITA' E L'EFFICACIA DEL CARTELLO STRADALE.

Gli Enti proprietari delle strade in esecuzione all'art. 5 del nuovo C.d.S., hanno il compito della regolamentazione della circolazione con ordinanze motivate e rese note al pubblico, mediante i prescritti segnali, pertanto la validità ed efficacia del cartello stradale è legittimato dall'emissione dell'ordinanza e per il semplice fatto di essere installato esplica comunque la sua efficacia.

2) OBBLIGO PER L'UTENTE DEL RISPETTO DELLA SEGNALETICA.

L'utente della strada è tenuto a rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale: "ancorchè in difformità con le altre regole di circolazione", ai sensi del comma secondo dell'art. 38 del nuovo C.d.S., ed è pertanto soggetto alle conseguenze sanzionatorie.

Si legge nella Sentenza della Corte di Cassazione Civile n.6474 del 18.5.2000: "...non essendo dall'art. 77, comma 7, reg. C.d.S. previsto che la omissione delle indicazioni formali dalla stessa disposizione contemplate esima l'utente della strada dall'obbligo di rispettare la prescrizione espressa dal segnale....".

Alle ore 11,30 esce il Consigliere Coppola Gaspare.

3) FINALITA' DI CONTROLLO DELLE INDICAZIONI DI CUI AL COMMA 7 DELL'ART. 77 DEL REGOLAMENTO DEL C.d.S..

"Quelle indicazioni hanno infatti, lo scopo di consentire agli stessi organi della Pubblica Amministrazione di controllare la regolarità della fabbricazione e della collocazione del segnale; e di rimuovere quelli apposti da soggetti che siano privi del relativo potere o che lo abbiano esercitato in violazione delle disposizioni che fissano le modalità di esercizio." (Cass. Civ. sentenza n. 6474 del 18.05.2000).

4) LA MANCATA APPOSIZIONE SUL RETRO DEL CARTELLO DEGLI ESTREMI AUTORIZZATIVI NON E' CAUSA DI INEFFICACIA DELLO STESSO.

Il legislatore allorchè dalla mancata apposizione sul retro del cartello degli estremi autorizzativi ne ha voluto far derivare l'inefficacia dello stesso, lo ha espressamente indicato come ha fatto per i cartelli indicati nell'art. 120 del Regolamento di esecuzione del nuovo C.d.S., che al comma 1 , lett. e), per i segnali di passo carrabile prevede:"la mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto."

L'orientamento espresso dalla suprema Corte, nella sentenza più volte citata, è da condividere perché l' omissione delle indicazioni formali di cui all'art. 77 c.7 del regolamento di esecuzione del C.d.S., non possono esimere l'utente dal rispetto della prescrizione espressa dal segnale per ovvie ragioni di pubblica sicurezza ed incolumità.

Alle ore 11,45 esce il Consigliere Castrogiovanni Leonardo.

Si pensi alle prevedibili e pericolose conseguenze che deriverebbero dal mancato rispetto di un segnale di STOP (classificato dal C.d.S. tra i segnali di precedenza), perchè privo delle indicazioni in parola, infatti detto segnale rientra nella categoria dei segnali verticali di prescrizione che ai sensi dell'art.39 lettera B): "rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in: a) segnali di precedenza; b) segnali di divieto; c) segnali di obbligo.

La Dott.ssa Rosa Alberta Fonti, Giudice di Pace di Sommatino, nella Sentenza n. 38/2005 dell'1/12/2005 afferma che non e' previsto dall'art.77 comma 7 reg. C.d.S. : "che la omissione delle indicazioni formali della stessa disposizione contemplate esima l'utente della strada dall'obbligo di rispettare la prescrizione espressa dal segnale...", conformandosi cosi' alla massima della Suprema Corte n. 6474 del 18.05.2000.

Le norme del Codice della Strada hanno natura pubblicitica, che non puo' essere inficiata dalla mancata indicazione sul retro del segnale dei dati previsti dall'art.77, comma 7, del reg. del nuovo Codice della Strada, cosi' in una Sentenza del Giudice di Pace di Ancona.

Per queste ragioni la Commissione ritiene che, in via cautelativa, si debba immediatamente provvedere a modificare la segnaletica e a renderla a norma.

Alle ore 11,50 esce il Consigliere Sciacca Francesco.

Per mancanza del numero legale alle ore 11,50 il Presidente Pipitone dichiara sciolta la seduta, rinviando la trattazione dei punti 4 e 5 all'O.d.G. a data da destinarsi.

IL SEGRETARIO
LIPARI GIUSEPPE

IL PRESIDENTE
PIPITONE ANTONIO